

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 29

(Direttore)

1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco.

(4)

1 bis. Il Direttore esprime pareri sugli atti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).

(5)

2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

(6)

3. L'incarico di Direttore è conferito, in relazione all'attività da svolgere, applicando le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali cui è attribuito l'incarico dirigenziale di Direttore di servizio.

(1)(7)

4.

(ABROGATO)

(2)

5.

(ABROGATO)

(3)

Note:

- 1 Comma 3 sostituito da art. 18, comma 40, L. R. 13/2002
- 2 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002
- 3 Comma 5 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002
- 4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 5 Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
- 6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
- 7 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021